

## **Società di capitale a totale partecipazione pubblica che gestisce rifiuti urbani ha l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali**

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 al Mase, un Comune, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita tra più Comuni, istituita ai sensi dell'articolo 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico degli Enti locali), chiede se tale società, ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari enti abilitativi, sia l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa, sia quella di trattamento dei medesimi rifiuti, sia tenuta ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 8 “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” e qualora sussistesse tale obbligo, se sono applicabili le procedure semplificate d'iscrizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120.

Il Mase dopo aver constatato che, a livello operativo, la società affidava a soggetti terzi tutte le attività di gestione dei rifiuti, senza svolgere materialmente alcuna delle attività sopra descritte, ma limitandosi ad individuare i soggetti a cui affidare queste attività, procede ad una analisi del contesto normativo vigente ovvero dell'articolo 183, comma 1, lettera n) e lettera l) contenente la definizione di “gestione dei rifiuti” e di “intermediario”, dell'articolo 212, comma 5, relativo a soggetti che sono obbligati ad iscriversi all'Albo, dell'articolo 16, commi 1 e 2, del DM120/2014.

Dal quadro normativo sovraesposto emerge che ai sensi dell'art.183, comma 1 lettera n) del D.lgs.152/06 le operazioni svolte in qualità di commerciante o intermediario sono ricomprese tra le attività di gestione dei rifiuti e che le stesse a meno degli esoneri previsti dall'art.212, comma 5, del citato testo unico, per le sole organizzazioni di cui agli art.221, comma3, lettere a) e c), 223,224,228,233,234 e 236 del Dlgs 152/06, comportano obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo per lo svolgimento delle loro specifiche attività.

Pertanto ne consegue che la società di capitali essendo un soggetto dotato di propria personalità giuridica e distinto dai soci (Comuni), rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e con le modalità di iscrizione semplificata prevista dall'articolo 16 comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n.120/2014, che ammette alle procedure d'iscrizione semplificate, le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

**Per maggiori informazioni scrivere a**

**[info@bsnconsulting42.it](mailto:info@bsnconsulting42.it)**

**[www.bsnconsulting42.it](http://www.bsnconsulting42.it)**